



---

# Bonus Natale 2024

Dalla domanda del lavoratore  
all'erogazione del datore



STUDIO BORGHI

---

Dicembre 2024

## Sommario

<b>Cosa Cambia - Bonus Natale: per chi non è sposato né convive il bonus vale doppio.</b>	<b>3</b>
Domanda del lavoratore .....	3
Situazione familiare .....	4
Erogazione dell' indennità .....	5
Requisiti soggettivi di spettanza del bonus Natale .....	6
<b>Bonus Natale - Anno 2024</b> .....	<b>7</b>
Chi .....	7
Precondizioni.....	7
Flusso di lavoro .....	7
Scade il. ....	8
Modulistica .....	8
Fonti .....	9
<b>Inquadramento - “Bonus Natale 2024”</b> .....	<b>10</b>

Questo documento è aggiornato al 21 novembre 2024.



## Cosa Cambia

# Bonus Natale: per chi non è sposato né convive il bonus vale doppio

Il Decreto Legge di riapertura dei termini sul concordato preventivo (art. 2, D.L. 14 novembre 2024 n. 167/2024), ha esteso la spettanza ai lavoratori subordinati del cd. Bonus Natale, esente da Irpef, di importo fino a 100 euro, da corrispondere una tantum a dicembre 2024, unitamente alla tredicesima mensilità (art. 2 bis, D.L. n. 113/2024). Possono richiederlo anche i **dipendenti non coniugati ovvero conviventi, separati e divorziati** che abbiano **almeno un figlio fiscalmente a carico**.

L' indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente e il suo importo deve essere calcolato in rapporto al periodo di lavoro svolto nell'anno. I chiarimenti ufficiali sono stati forniti dall' Agenzia dell' Entrate con la circolare A.E. 10 ottobre 2024, n. 19/E, la risoluzione A.E. 13 novembre 2024 n. 54/E e da ultimo la nuova circolare A.E. 19 novembre 2024, n. 22/E.

## Domanda del lavoratore

L'erogazione del bonus non è automatica: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un' apposita **richiesta scritta** al proprio datore di lavoro - con indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli - in cui il lavoratore deve dichiarare che ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:



- **Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**, inclusi i redditi agevolati o soggetti ad imposta sostitutiva o cedolare secca;
- **almeno un figlio** (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), **a carico**;
- **capienza fiscale**: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

In alternativa alla corresponsione in busta paga, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente in sede di presentazione del modello 730/2025.

## Situazione familiare

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 22/E del 2024 ha specificato che, nella definizione dei genitori conviventi, occorre fare espresso riferimento alla convivenza "ufficiale" di cui all'art. 1 legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), ovvero alla convivenza fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti.

La regola definita dall'Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus prevede che, in presenza di un figlio a carico:

- nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta **a uno solo di essi**, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o ufficialmente conviventi;
- nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad **entrambi** soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.

In caso di genitori single o comunque conviventi solo di fatto il bonus spetta dunque ad entrambi i lavoratori che abbiano il figlio a carico al 50% ciascuno.

Per meglio chiarire le diverse situazioni configurabili, l'A.E. pone i seguenti **esempi**.



<i>Due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l'uno con l'altra, né coniugati né conviventi ai sensi della L. n. 76/2006</i>		
<b>Esempio 1</b>	Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono ufficialmente ai sensi della legge n. 76/2016 con altri soggetti	Il bonus spetta ad entrambi
<b>Esempio 2</b>	La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive ai sensi della legge n. 76 con altri soggetti. Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.	Il bonus spetta alla sig.ra Bianchi. Il bonus spetta a uno solo dei due coniugi sig. Rossi o sig.ra Verdi
<b>Esempio 3</b>	La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive ai sensi della legge n. 76 con altri soggetti ma non ha i requisiti reddituali per il bonus. Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.	Il bonus non spetta alla sig.ra Bianchi. Il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi
<b>Esempio 4</b>	La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive ai sensi della legge n. 76 con altri soggetti. Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico.	Il bonus spetta alla sig.ra Bianchi. Il bonus spetta al sig. Rossi in quanto ha un figlio fiscalmente a carico - con la sig.ra Bianchi - e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus.

## Erogazione dell'indennità

Il datore anticipa l'importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 utilizzando il **codice tributo**:

- **1703** se datore di lavoro privato;
- **174E** in caso di datore di lavoro ente pubblico.



# Requisiti soggettivi di spettanza del bonus Natale

Fino al 13 novembre 2024	Dal 14 novembre 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;</li> <li>• coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in caso di coniuge che manca o sia separato;</li> <li>• capienza fiscale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;</li> <li>• <b>almeno un figlio a carico;</b></li> <li>• capienza fiscale.</li> </ul>
<p><i>Con la circolare 19 novembre 2024 è stata superata l' indicazione della non cumulabilità assoluta del bonus tra i due genitori, introducendosi le ipotesi di cumulabilità relativa sopra descritte nella tabella degli esempi.</i></p>	



# Bonus Natale - Anno 2024

## Chi

Il c.d. Bonus Natale spetta ai lavoratori subordinati del settore pubblico e privato in possesso di precisi requisiti di reddito e familiari. Si tratta di un bonus esente da Irpef di importo pari a **100 euro** da corrispondere una tantum a **dicembre 2024**.

L' indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente e il suo importo deve essere calcolato in rapporto al periodo di lavoro svolto nell'anno.

## Precondizioni

Il bonus spetta quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- reddito complessivo del dipendente non superiore a **28.000 euro** per il periodo d' imposta 2024, inclusi i redditi agevolati, assoggettati ad imposta sostitutiva o a cedolare secca;
- almeno un **figlio a carico**;
- in caso di dipendente coniugato (non legalmente ed effettivamente separato) o convivente ex L. n. 76/2016, il coniuge o convivente, non fruisce dello stesso trattamento;
- **capienza fiscale**: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d' importo superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.



## Flusso di lavoro

Il datore di lavoro deve:

- 1) acquisire la **domanda scritta** da parte del lavoratore, che dichiara la sussistenza dei requisiti, indicando il codice fiscale del coniuge e/o convivente e dei figli;
- 2) verificare la sussistenza dei **requisiti reddituali** e la **capienza fiscale** per il periodo d'imposta 2024;
- 3) calcolare l'**importo spettante** sulla base del periodo lavorato nel 2024, tenendo conto anche delle informazioni fornite dal lavoratore;
- 4) erogare il bonus nella **busta paga di dicembre**;
- 5) **compensare il credito** di importo pari al bonus in **F24** nel mese successivo a quello di erogazione, utilizzando il **codice tributo "1703"** ("174E" se datore di lavoro ente pubblico);
- 6) verificare in sede di **conguaglio** la spettanza del bonus e, qualora si riveli non spettante, provvedere al recupero dell'importo;
- 7) esporre il bonus erogato nella **CU/2025** del lavoratore;
- 8) riportare il credito compensato nel modello **770/2025**.

## Scade il...

Il bonus una tantum deve essere corrisposto nella busta paga di **dicembre 2024**.

## Modulistica

Domanda di riconoscimento del bonus Natale





# Fonti

D.L. 14 novembre 2024, n. 167

D.L. 9 agosto 2024 n. 113, art. 2 bis

A.E. circolare 19 novembre 2024, n. 22/E

A.E. risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E



# Inquadramento

## “Bonus Natale 2024”

Il Legislatore ha introdotto per l'anno 2024 un' indennità pari a **100 euro** ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- il lavoratore ha un reddito complessivo **non superiore a 28.000 euro**;
- il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico;
- l' imposta lorda determinata sui redditi percepiti dal lavoratore è di importo **superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente** spettante (art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, c.d. **Decreto Omnibus**, come modificato dalla L. n. 143/2024 e successivamente modificato dall'art. 2, c. 1, D.L. n. 167/2024; Agenzia Entrate circ. n. 19/E/2024; Agenzia Entrate circ. n. 22/E/2024).

Ai fini del riconoscimento del bonus in esame, è necessario essere **titolare di un reddito di lavoro dipendente** nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente. Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tale indennità **non concorre alla formazione del reddito** complessivo del lavoratore dipendente ed è **rapportata al periodo di lavoro**. In particolare, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, si specifica che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.



L' indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Con riferimento al requisito reddituale, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del **calcolo del reddito complessivo**, occorre considerare l' ammontare del c.d. **reddito di riferimento**. Pertanto, è necessario tenere conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**, dei **redditi assoggettati a imposta sostitutiva** in applicazione del regime forfetario per gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, della **quota di agevolazione ACE**, e delle **somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato**, impiegati nelle **strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance)**, assoggettate a imposta sostitutiva. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la **quota esente dei redditi agevolati relativi al regime speciale per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero** (art. 44, D.L. n. 78/2010), per gli **impatriati** (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e art. 5, D.L. n. 209/2023) e per il **rientro dei cervelli** (art. 5, D.L. n. 34/2019). Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative.

I sostituti d' imposta sono tenuti a riconoscere l' indennità **unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore** (per i codici tributo per l' utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d' imposta v. Agenzia Entrate risoluzione n. 54/E/2024), che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l' indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d' imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d' imposta compensano il credito maturato, a partire dal giorno successivo all' erogazione in busta paga dell' indennità.

Al riguardo, si aggiunge che, se nel corso dell' anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all' ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le **certificazioni uniche riferite**



ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Inoltre, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia **più contratti di lavoro dipendente di part-time** in essere, l'indennità è erogata dal **sostituto d'imposta individuato dal lavoratore**. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.





---

**Studio Borghi**  
Risposte puntuali  
e concrete per  
affrontare decisioni  
strategiche e gestire  
gli aspetti operativi  
del rapporto  
di lavoro.



STUDIO BORGHI

[www.studio-borghi.it](http://www.studio-borghi.it)